



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postcert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. AOODRFR7585

Trieste, 17 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 1.09.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in data 1/03/2002, ed in particolare gli artt. 42, 43, 44, concernenti la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato;
- Visto il C.C.I.N. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, stipulato in data 23/09/2002 per il biennio 2000-2001;
- Visto il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 1.09.2002 – 31.12.2005, sottoscritto in data 11/04/2006, e in particolare gli artt. 13, 55, 56, 57 e 58, concernenti la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato;
- Visto il C.C.I.N. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, stipulato in data 22/02/2007, relativo al quadriennio 2002-2005 e le allegate tabelle, recanti le dotazioni per la costituzione dei fondi regionali per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
- Visto il C.C.I.R. n. 1/DIR/2007 per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 26/07/2007, ed in particolare l'art. 8 "Aggiornamento dei criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 4 del C.I.R. 29/10/2002, a partire dall'a.s. 2005/2006";
- Visto il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto il 15/07/2010 relativo al quadriennio 01/01/2006 – 31/12/2009;
- Visto il C.C.I.R. per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto il 25/11/2010 registrato con la collegata relazione tecnico-finanziaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Provinciale dello Stato di Trieste, al cronologico n. 4469 del 6/12/2010, ed in particolare l'art. 3 "Retribuzione di posizione a decorrere dal 01/09/2010" – commi 5 e 6;
- Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 12062 del 6 novembre 2007 con il quale le 207 Istituzioni Scolastiche della regione erano state collocate, a partire dall'a.s. 2005/2006, nelle 4 fasce di complessità, in attuazione del C.C.I.R. n. 1/DIR/2007;
- Visti i Decreti di questo Ufficio prot. 1672 del 20/02/2009 e prot. 1672/2 del 16/04/2009, con il quale le 202 Istituzioni Scolastiche della regione venivano collocate, a partire dall'a.s. 2009/2010, nelle 4 fasce di complessità nel rispetto dei criteri di cui al C.C.I.R. n. 1/DIR/2007;
- Visti i Decreti di questo Ufficio prot. 1792 del 15/02/2010 e prot. 3413 del 19/03/2010, di attuazione del piano regionale pluriennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, a partire dall'a.s. 2010/2011;
- Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 8147 del 14/06/2010, con il quale le 196 Istituzioni Scolastiche della regione venivano ricollocate, a partire dall'a.s. 2010/2011, nelle 4 fasce di complessità nel rispetto dei criteri di cui al C.C.I.R. n. 1/DIR/2007;
- Visti i Decreti di questo Ufficio prot. 843 del 24/01/2011 e prot. 1631 del 31/01/2011, di attuazione del piano regionale pluriennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, a partire dall'a.s. 2011/2012;
- Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 7893 del 16/06/2011, con il quale le 194 Istituzioni Scolastiche della regione vengono collocate, a partire dall'a.s. 2011/12, nelle 4 fasce di complessità nel rispetto dei criteri di cui al C.C.I.R. n. 1/DIR/2007;
- Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 764 del 25/01/2012 di attuazione, a partire dall'a.s. 2012/2013, del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, approvato dalla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Regione in attuazione dell'art. 19, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Considerato che, a seguito della riduzione di 22 autonomie scolastiche prevista dal predetto piano di dimensionamento, il numero delle istituzioni scolastiche autonome è passato, per l'a.s. 2012/2013, da 194 a 172, di cui 158 italiane e 14 slovene;

Atteso che, l'art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha previsto che : <<Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome>>;

Considerato che, il MIUR, nel rispondere con comunicazione prot. n. 524 del 13.04.2012 alla nota di questo Ufficio prot. 3182 del 29 marzo 2012, aveva riconosciuto, sulla base di un'interpretazione estensiva:

- a) che l'art. 19, comma 5, sopra citato non si applica alle scuole con lingua di insegnamento slovena, in quanto destinatarie della disciplina speciale di cui all'art. 2, comma 9, del D.P.R. 18.06.1998 n. 233;
- b) che nell'elenco delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena deve essere compreso anche l'Istituto bilingue di San Pietro al Natisone;
- c) che la deroga relativa alle <<specificità linguistiche>> di cui al citato art. 19, comma 5, si applica anche per le scuole italiane site nelle aree delimitate per la tutela della minoranza slovena e per le aree delimitate per la tutela della minoranza linguistica friulana;

Considerato che, per effetto di tale interpretazione estensiva, il numero delle scuole autonome "sottodimensionate", cioè prive del posto di dirigente scolastico e prive del posto di DSGA, corrispondeva a 10 alla data del 25 giugno 2012, come accertato dal Decreto del Ministro n. 55 del 25.06.2012;

Preso atto della circostanza che la deroga relativa alle <<specificità linguistiche>> di cui al citato art. 19, comma 5, è divenuta successivamente inapplicabile alle scuole italiane site nelle aree delimitate per la tutela della lingua friulana, a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, il cui art. 14, comma 16, ha definito come <<aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica>> <<ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183>> soltanto <<quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera>>;

Atteso che, per effetto della sopravvenuta interpretazione autentica dell'art. 19, comma 5, le scuole italiane che avranno il dirigente scolastico titolare sono diminuite, passando da 148 a 139, mentre sono aumentate le scuole prive del posto, che passano da 10 a 19;

Considerato che, alla luce del mutato quadro normativo, le scuole autonome del Friuli Venezia Giulia che mantengono il posto del dirigente scolastico (e pure del DSGA), si sono ridotte a 153, di cui 139 italiane e 14 slovene;

Considerato che le organizzazioni sindacali regionali dell'area V in data 29 giugno u.s., dopo aver preso atto dell'informativa ricevuta in data 29 giugno 2012 sulla circolare relativa al mutamento degli incarichi dirigenziali per l'a.s. 2012/2013, avevano chiesto l'apertura di un tavolo di concertazione sui criteri di attribuzione delle scuole alle fasce per l'a.s. 2013/2014;

Considerato che, per effetto della notevole trasformazione del numero e della consistenza delle scuole autonome, i criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali previsti dal precedente C.C.I.R. n. 1/DIR/2007 del 26/07/2007, che erano stati applicati dall'a.s.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postcert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

2005/2006 fino all'a.s. 2011/2012 per l'attribuzione della fascia a tutte le scuole autonome di nuova istituzione, non possono più continuare ad essere applicati per l'a.s. 2012/2013, a meno di non incorrere:

- a) nella violazione del criterio della collocazione delle funzioni dirigenziali nelle fasce intermedie di complessità di non meno del 60% delle istituzioni scolastiche;
- b) nel superamento del limite della copertura del fondo regionale che sarà assegnato per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2012 a causa di un'eccessiva riduzione delle scuole collocate in fascia prima e di un'eccessivo aumento delle scuole collocate nella fascia più alta;
- c) nell'impossibilità di motivare la collocazione in fasce superiori alla minima di Istituzioni Scolastiche da conferire a reggenza in quanto non potranno avere il posto di Dirigente Scolastico e di D.S.G.A. per effetto delle nuove disposizioni legislative;

Considerato che le organizzazioni sindacali regionali dell'area V sono state appositamente convocate per il 10 luglio 2012 per l'avvio della contrattazione sulla revisione delle fasce di retribuzione dei dirigenti scolastici a decorrere dall'a.s. 2012/2013;

Considerato che le medesime organizzazioni sindacali, riconvocate per il 19 luglio 2012 per la definizione dell'accordo sulle fasce di retribuzione dei dirigenti scolastici a decorrere dall'a.s. 2012/2013, hanno deciso di non sottoscrivere alcun accordo e di lasciare che l'Amministrazione proceda con un decreto unilaterale di definizione delle fasce, con l'impegno reciproco a riattivare nel mese di ottobre 2012 un tavolo per addivenire alla stipula del nuovo CCIR sulle fasce che tenga conto anche del futuro dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2013/2014;

Tenuto conto della circostanza che le stesse organizzazioni sindacali hanno chiesto che nelle determinazioni unilaterali provvisorie l'Amministrazione tenga conto di due proposte di modifica dei criteri della parte pubblica: la prima relativa alla diversa scansione del punteggio da attribuire nella differenziazione tra le istituzioni scolastiche in funzione del numero di alunni (da 0 a 400, da 401 a 600, da 601 a 800, da 801 a 1100, da 1101 a 1400, da 1401 a 2500); la seconda relativa al numero dei docenti (da 0 a 40, da 41 a 60, da 61 a 80, da 81 a 100, da 101 a 200, da 201 a 400), ferma restando la collocazione in prima fascia di tutte le sedi che non possono mantenere il posto di dirigente e gli eventuali aggiustamenti unilaterali successivi, necessari per ottenere la collocazione di almeno il 60% delle istituzioni scolastiche nelle fasce intermedie;

Ritenuto di poter avvicinare i parametri alle indicazioni sindacali con l'eccezione del parametro del numero degli alunni da 1101 a 1400, che deve essere innalzato da 1101 a 1599 al fine di rispettare l'aliquota del 60% sopra citata;

Preso atto della necessità e dell'urgenza di determinare nuovi criteri di determinazione delle fasce di complessità delle 172 istituzioni scolastiche che funzioneranno dal 1° settembre 2012, idonei ad evitare danni all'erario;

Ritenuto di dover fare ricorso alla facoltà prevista dall'art. 54 del D.Lvo 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui ha introdotto il comma 3 ter dell'art. 40 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, secondo il quale <<al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis>>;

Ritenuto di dover annullare d'ufficio in via di autotutela il decreto predisposto dall'Ufficio III, prot. AOODRFR5871 del 19 giugno 2012, in quanto è stato sottoscritto per il solo motivo dell'assoluta mancanza di tempo per modificarlo;

Ritenuto di dover approvare unilateralmente in via provvisoria a decorrere dall'a.s. 2012/2013, fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo regionale, i nuovi criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali in sostituzione dell'art. 8 del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

C.C.I.R. n. 1/DIR/2007 del 26/07/2007;

- Considerato** che, a seguito della prossima comunicazione da parte del MIUR della consistenza del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2012, la scrivente Direzione Generale dovrà stipulare un nuovo C.C.I.R. con le organizzazioni sindacali dell'Area V, da inviare all'Ufficio Centrale di Bilancio del M.E.F. per la certificazione di compatibilità finanziaria, che rideterminerà il valore economico delle fasce di retribuzione, parte variabile e compenso per la produttività;
- Visto** il proprio D.D.G. prot. n. 6901 del 24 luglio 2012, e rilevata l'esistenza, all'art. 2 del dispositivo, di quattro errori materiali di trascrizione nella parte in cui, relativamente ai punteggi per il criterio del dimensionamento, sono stati attribuiti punti 3 anziché 2 alle scuole con un numero di alunni compreso tra 600 e 799, sono stati attribuiti punti 3 anziché 2 alle scuole con un numero di docenti compreso tra 66 e 87, sono stati attribuiti punti 5 anziché 4 alle scuole con un numero di docenti superiore a 88 e inferiore a 119 e sono stati attribuiti punti 7 anziché 6 alle scuole con un numero di docenti compreso tra 120 e 173;
- Rilevato** altresì un errore materiale nella sequenza numerica degli articoli dopo l'art. 3;
- Considerato** che i predetti errori materiali sono stati irrilevanti ai fini della determinazione e del collocamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle fasce di complessità di cui alla tabella 1 allegata al D.D.G. prot. n. 6901 del 24 luglio 2012, in quanto i calcoli sono stati effettuati con i punteggi esatti;
- Tenuto conto** delle clausole dei CCNL in vigore che riconoscono ai Dirigenti Scolastici il beneficio della salvaguardia per tutta la durata del contratto del trattamento economico in godimento;

DECRETA

- Art. 1.** Il decreto prot. AOODRFR5871 del 19 giugno 2012, affisso all'albo e pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico regionale è annullato d'ufficio in via di autotutela.
- Art. 2.** Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3 ter dell'art. 40 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 54 del D.Lvo 27 ottobre 2009 n. 150, sono approvati unilateralmente, in via provvisoria, a decorrere dall'a.s. 2012/2013 e fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo regionale, i seguenti nuovi criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali in sostituzione di quelli previsti dall'art. 8 del C.C.I.R. n. 1/DIR/2007 del 26/07/2007, con la precisazione che le scuole prive di posto di dirigente scolastico sono automaticamente collocate nella prima fascia senza dettaglio degli indicatori:
- la retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici delle scuole statali del Friuli Venezia Giulia si articola in quattro (4) fasce crescenti, sulla base dei criteri del presente decreto, che specificano i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle Istituzioni scolastiche previsti dall'art. 12 del CCNL sottoscritto l'11 aprile 2006, come modificato ed integrato dall'art. 6 del CCNL sottoscritto in data 15 luglio 2010;
 - il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia assegna le istituzioni scolastiche della regione alle fasce di cui alla precedente lettera a) ed emana ed aggiorna il nuovo elenco regionale sulla base dei seguenti criteri e dei corrispondenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
1. Dimensione istituzione scolastica alunni	10
2. Dimensione istituzione scolastica personale	8
3. Complessità strutturale	20
4. Contesto territoriale	2
totale	40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

c) il criterio della dimensione è parametrato ai seguenti punteggi:

VOCE	DA	A	PUNTI
alunni	0	399	0
	400	599	1
	600	799	2
	800	1099	5
	1100	1599	8
	1600		10

VOCE	DA	A	PUNTI
docenti	0	43	0
	44	65	1
	66	87	2
	88	119	4
	120	173	6
	174		8

d) il criterio della complessità strutturale è articolato negli indicatori e corrispondenti punteggi, sotto riportati:

INDICATORI	PUNTEGGI
cicli	2,0
gradi scolastici	2,0
ordini	2,0
indirizzi	0,5
corsi serali	1,0
presidi ospedalieri	1,0
CTP e carceri	1,0
con azienda agraria	3,0
numero delle sedi (per ciascuna)	0,1
numero dei comuni (per ciascuno a partire da almeno 2)	0,5
con convitto o educando	5,0
tot. complessità - (max p. 20)	20,00

e) il criterio del contesto territoriale è riferito ai seguenti indicatori:

INDICATORI	PUNTEGGI
montagna	2,0
piccola isola	2,0

f) le soglie tra le diverse fasce di complessità sono fissate ai seguenti punteggi:

FASCIA	MIN	MAX
1	0,00	7,20
2	7,21	12,00
3	12,01	18,80
4	18,81	40,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- Art. 3 Per effetto dei punteggi di cui al precedente art. 2, ai fini della corresponsione ai dirigenti scolastici della retribuzione di posizione, parte variabile, per l'a.s. 2012/2013 le 172 Istituzioni Scolastiche statali della regione Friuli Venezia Giulia sono raggruppate nelle seguenti fasce di posizione, come risulta dall'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
- 1^a fascia, comprendente 30 istituzioni scolastiche;
 - 2^a fascia, comprendente 35 istituzioni scolastiche;
 - 3^a fascia, comprendente 69 istituzioni scolastiche;
 - 4^a fascia, comprendente 38 istituzioni scolastiche.
- Art. 4 Fino alla sottoscrizione con le organizzazioni sindacali di categoria del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sui criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali, la graduatoria regionale di cui all'art. 3 sarà aggiornata annualmente sulla base dei dati presenti al SIDI del MIUR riferiti all'organico di diritto, per le sole istituzioni scolastiche che subiranno modifiche anche per effetto dei prossimi piani regionali di dimensionamento.
- Art. 5 Il presente decreto, che annulla e sostituisce il precedente DDG prot. AOODRFR 6901 del 24 luglio 2012, sarà pubblicato sul sito e trasmesso alle organizzazioni sindacali regionali dell'Area V, nonché a tutte le scuole statali della Regione. Sarà inoltre inviato agli organi di controllo.

il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame